

**Allegato "B"**  
**Repertorio n° 7049**  
**Raccolta n° 5052**

**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
**"AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO**  
**DELL'AREA NORD BARESE-OFANTINA - SOCIETA' CONSORTILE**  
**A RESPONSABILITA' LIMITATA'**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita una società con le finalità di cui al primo comma dell'art.112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615 ter del Codice Civile, denominata:

**"AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE-OFANTINA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".**

La società non avrà scopi di lucro e gli eventuali risultati positivi di bilancio dovranno essere reinvestiti per le finalità della società consortile.

**ARTICOLO 2**

La società ha sede in **Barletta**.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere disposto con decisione del Consiglio di Amministrazione da iscrivere, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese; nelle altre ipotesi il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario.

**ARTICOLO 3**

La durata della società è fissata fino al **trentuno dicembre duemilaventi (31.12.2020)**, salvo proroga deliberata dalla assemblea dei soci ai sensi di legge.

**TITOLO II**  
**SCOPI, FINALITA' E OGGETTO DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 4**

**SCOPI E FINALITA'**

Finalità della società è promuovere lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio Nord-Barese - Ofantino, consolidando le esperienze maturate nel processo di programmazione e attuazione del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord-Barese - Ofantino, operando a supporto delle politiche e dei programmi delle Amministrazioni socie nella direzione del sostegno ai processi di crescita civile, sociale ed economica del territorio, del suo tessuto produttivo e delle popolazioni locali, costituendone elemento di integrazione positiva nei processi di globalizzazione in atto.

La società, pertanto, opererà avendo riguardo di favorire i processi di modernizzazione, capacity building ed empowerment organizzativo delle Amministrazioni socie al fine di accelerare e incrementare le proprie responsabilità precipue e

quelle degli altri soggetti pubblici territoriali nell'azione di governo dei fattori di crescita e coesione sociale territoriali, nel potenziamento e quali fazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, nella moltiplicazione di impatti positivi ed equilibrati, a livello comprensoriale, delle funzioni anche associate da esse promosse.

La società consortile opererà nell'ambito del quadro delle politiche e delle programmazioni territoriali, regionali ed europee avvalendosi per i suoi scopi anche delle risorse programmate nell'ambito di tale quadro di riferimento.

La società consortile potrà, pertanto, nell'ambito del proprio oggetto sociale:

**a)** elaborare piani, programmi e progetti di sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo agli effetti diretti e indiretti di creazione e consolidamento di attività imprenditoriali, in tutti i settori dell'economia, e di infrastrutture territoriali;

**b)** sostenere attività di verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico e ambientale dei programmi e dei progetti elaborati e delle azioni e interventi promossi ad altri soggetti, locali e non, che impattino nel territorio;

**c)** svolgere funzioni associate per il Marketing Territoriale, in grado di garantire l'emersione dei fattori competitivi dell'Area Nord-Barese - Ofantina verso imprese esterne all'area, anche straniere, per favorirne l'orientamento e la localizzazione di investimenti economici e produttivi nell'area facilitando forme di partenariato economico ed istituzionale, e verso le imprese locali nei processi di integrazione europea e di internazionalizzazione, anche operando con forme di comunicazione integrata dell'identità competitiva territoriale attraverso la definizione di prodotti editoriali, la promozione dell'utilizzo delle tecnologie ICT, e la realizzazione di eventi in grado di sostenere gli stessi fattori competitivi, consolidare identità positive nella popolazione locale e negli osservatori esterni all'area, diffondere i risultati migliori delle politiche ed azioni intraprese, esaltare i punti di forza territoriali, individuarne le debolezze;

**d)** promuovere iniziative relative a programmi di cooperazione territoriale, regionale, interregionale ed internazionale, con la definizione di programmi, azioni e progetti con gli altri territori, sia quelli di prossimità che su scala globale, per meglio garantire effetti positivi, al livello del proprio territorio, dei fenomeni di globalizzazione economica e sociale;

**e)** sostenere e promuovere lo sviluppo e la creazione di attività economiche volte a creare nuova occupazione ed a agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese;

- f) definire azioni di capacity building e formative delle risorse umane del territorio favorendo i processi di accrescimento delle competenze ed arricchimento professionale;
- g) favorire il consolidamento del Capitale Sociale Locale e delle reti di cooperazione istituzionale ed operativa, finalizzate al miglioramento globale del potenziale sociale e territoriale, tra gli attori sociali e istituzionali del territorio anche attraverso forme integrate di partnership pubbliche e private;
- h) promuovere l'Animazione Territoriale per lo Sviluppo Locale con attività di accompagnamento e promozione della partecipazione diffusa alla formulazione di strategie, piani, programmi e azioni di sviluppo territoriale e il sostegno alla diffusione di buone prassi partecipative;
- i) promuovere l'integrazione delle politiche e dei programmi sovraordinati al territorio con azioni di analisi e promozione territoriale delle politiche europee, nazionali e regionali ed incardinamento delle prospettive e dei bisogni del territorio e delle istituzioni pubbliche locali nelle scelte di programmazione superiore, garantendo effetti di sostegno ai soggetti pubblici e privati nei processi di modernizzazione territoriale, di corretto uso del territorio e di diffusione dell'innovazione;
- l) attivare funzioni di osservazione dei principali fenomeni sociali ed economici territoriali in tempo reale, ai soggetti pubblici e privati, informazioni ed elementi di conoscenza atti a fondate scelte e strategie più opportune e sostenibili nel tempo;
- m) relativamente al settore dell'inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro, scopo della società è la progettazione, la gestione e la produzione di servizi di eccellenza finalizzati al miglioramento delle soglie di qualità dei servizi pubblici offerti dai Comuni e dagli enti pubblici e privati, nell'ambito dei segmenti dei servizi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, delle politiche attive del lavoro, della ricerca, dell'educazione, del lavoro, dell'istruzione e formazione extrascolastica e post universitaria. La società esercita le proprie funzioni secondo criteri di complementarietà, assistenza e supporto tecnico/scientifico ai servizi propri delle Amministrazioni Comunali oltreché all'intero sistema del pubblico e del privato sociale. La Società avrà anche il compito di supportare la progettualità delle imprese e del terzo settore finalizzata a favorire processi di coesione sociale;
- n) scopo primario delle attività attinenti il settore ambiente è quello di essere struttura di coordinamento e supporto tecnico alle pubbliche amministrazioni, socie e non, in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione, valutazione ambientale strategica, monitoraggio e controllo attinenti allo sviluppo del territorio, all'urbanisti-

ca, alla mobilità e trasporti, al trasporto pubblico, all'ambiente in genere, all'energia ed al clima e alla formazione, in grado di promuovere azioni di progettazione partecipata per la costruzione di relazioni stabili e reti fra soggetti pubblici aventi competenze ambientali;

o) scopo primario delle attività attinenti il settore turismo è lo sviluppo turistico dell'area della Puglia Imperiale e del territorio dei Comuni, aderenti al Patto per l'Occupazione del Nord-Barese - Ofantino secondo le indicazioni e gli strumenti di programmazione elaborati dal Sistema Turistico Locale Puglia Imperiale a carattere strategico contenute nei piani pluriennali di sviluppo turistico locale e nei programmi operativi annuali nel campo del turismo, promuovendo nel contempo lo sviluppo e il miglioramento dei prodotti e dei servizi forniti dalle imprese turistiche nonché l'espansione dei mercati su cui esse operano, potenziando il loro know-how tecnico e commerciale e stimolando il miglioramento delle condizioni gestionali ed operative, verso obiettivi di qualità certificata;

p) scopo primario delle attività attinenti l'internazionalizzazione ed innovazione delle imprese è l'attivazione di piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia orientati prevalentemente sulla promozione dei prodotti locali anche mediante la promozione alla costituzione di consorzi locali o eventi volti alla massima diffusione delle società e delle attività da esse svolte.

La società potrà altresì svolgere la propria attività nell'ambito della programmazione turistica locale, regionale e nazionale, avvalendosi delle risorse economiche provenienti da tutte le norme statali, regionali ed europee.

La società si avvale per i suoi scopi delle risorse dirette ed indirette provenienti da tutte le norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Regioni a obiettivo convergenza, delle zone depresse e delle zone di crisi e potrà svolgere tutte le attività in oggetto sull'intero territorio locale, nazionale, regionale e comunitario.

#### OGGETTO SOCIALE

Per il conseguimento degli scopi sociali, la società consortile potrà, a titolo esemplificativo:

- promuovere e/o stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni per la gestione, a titolo esemplificativo, di accordi e convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinate a sostenere lo sviluppo economico e sociale in tutti i settori dell'economia e della società;

- promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e internazionale per la gestione di sovvenzioni destinate a cofinan-

ziare iniziative economiche nell'area, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;

- svolgere, anche attraverso professionalità specializzate, attività istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
- supportare la realizzazione di infrastrutture e iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo delle imprese, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica ed attraverso servizi di assistenza;
- monitorare le iniziative di sviluppo promosse e quelle comunque in corso di attuazione sul territorio;
- favorire l'accessibilità delle Amministrazioni socie, e gli altri attori pubblici privati del territorio alle risorse e agli incentivi comunque programmati per la realizzazione di interventi pubblici, di infrastrutture, lo sviluppo dell'occupazione e delle imprese locali;
- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, workshop, seminari, iniziative formative, finalizzate alla conoscenza e diffusione dell'esperienza e delle attività del Patto Territoriale e alla animazione dello sviluppo del territorio Nord-Barese - Ofantino;
- agevolare i processi decisionali e di programmazione strategica delle Pubbliche Amministrazioni locali;
- acquistare, vendere o permutare beni di qualsivoglia natura;
- operare presso il Debito Pubblico e presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso Uffici Postali;
- instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura i conti, depositi e affidamenti, richiesta di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;
- ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, banche sociali e privati, concedendo, ove del caso, le opportune garanzie reali e personali;
- promuovere e/o coordinare la realizzazione dei lavori pubblici secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di project financing e altre modalità di finanza innovativa;
- gestire, a richiesta delle Amministrazioni socie, servizi pubblici e di interesse pubblico, anche a rilevanza economica, in forma singola o in forma associata e su scala sovracomunale di cui al Decreto Legislativo n.267/2000, assicurando alle stesse l'esercizio/potere del "controllo analogo" sul servizio e/o attività richiesta e resa, la cui forma e grado dovrà risultare da apposita convenzione;
- favorire le politiche europee riguardanti la partecipazione e l'informazione dei giovani finalizzate a facilitare l'entrata dei medesimi nella vita professionale e a sviluppa-

re la loro cittadinanza attiva a livello europeo;

- favorire l'attuazione di misure per incoraggiare l'inserimento nel mercato del lavoro delle giovani generazioni;
- favorire l'informazione sui programmi, sulle iniziative e sulle politiche promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani, facilitando l'accesso alle opportunità offerte dalla mobilità educativa transnazionale comunitaria in diversi settori con l'obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni e tra il centro e le "periferie" dell'Unione Europea;
- favorire la crescita del territorio, attraverso la promozione di azioni di sistema, in chiave di sostenibilità sociale ed economica della società civile in cui l'impresa sociale opera;
- realizzare progetti di ricerca, nei segmenti di interesse della società, anche in collaborazione con enti, Università o imprese;
- realizzare attività di formazione, qualificazione e riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, stage post-laurea, convegni di studio e pubblicazioni scientifiche, provvedendo altresì alla diffusione delle proprie iniziative con tutti i mezzi di informazione ritenuti più idonei;
- progettare e realizzare progetti pilota ed innovativi nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari;
- svolgere servizi al lavoro, tra i quali orientamento, servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, ed ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici;
- pianificare e progettare interventi in materia di pari opportunità di genere e diffusione delle buone prassi;
- curare o comunque partecipare ad iniziative editoriali, sia periodiche che monografiche di carattere scientifico e/o divulgativo nei diversi settori di interesse nei quali la società può operare;
- elaborare progetti di sviluppo locale in forma singola e/o partenariale e accompagnarne la realizzazione anche attraverso la catalizzazione di risorse pubbliche disponibili (comunitarie, nazionali, regionali ecc.);
- accompagnare enti pubblici e/o organizzazioni private in forma singola e/o associata in processi di pianificazione strategica inclusiva attraverso l'utilizzo degli strumenti di partecipazione e animazione territoriale;
- informare e sensibilizzare sui problemi sociali ed economici e del mercato del lavoro;
- orientare al lavoro e raccordare domanda e offerta di lavoro;

- realizzare le attività di studio, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica e scientifica, anche in collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici o privati;
- sostenere attività di start-up di impresa in diversi settori volti alla creazione di nuove imprese o società, anche al fine di aiutare giovani neolaureati a conoscere ed utilizzare gli strumenti giuridici necessari alla creazione di impresa ed a fornire loro una guida formativa in tale percorso;
- offrire attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di pianificazione e progettazione di area vasta provinciale, regionale, nazionale riferite all'Autorità di Bacino e Enti Parco nazionali e regionali, ecc.) ecologicamente orientate, nonché alla programmazione negoziata garantendo la concertazione, l'integrazione tra i diversi livelli di amministrazione del territorio e nella verifica della corretta applicazione delle direttive comunitarie e della normativa nazionale e regionale in materia ambientale;
- orientare e supportare gli enti locali, soci e non, e le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e delle diverse programmazioni comunitarie principalmente in materia ambientale e tutela del territorio;
- migliorare il quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente del territorio Nord-Barese - Ofantino attraverso la raccolta, la sistematizzazione e l'informatizzazione dei dati ambientali e attraverso attività specifiche di reporting e la gestione e l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT);
- svolgere tutte le procedure valutative in materia ambientale, in particolare Procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e s.m.i.), di Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.), di Valutazione di Incidenza Ambientale su tutto il territorio regionale e attraverso specifici protocolli/convenzioni anche nazionali;
- svolgere attività di formazione in autonomia e in collaborazione, coprogettazione e/o partenariato con le strutture e gli enti di formazione già presenti sul territorio (es. enti di formazione accreditati, cooperative sociali, ecc.) e attività di Educazione Ambientale in collaborazione e/o partenariato con i Centri di Educazione Ambientale accreditati al sistema Regionale In.F.E.A.;
- realizzare programmi di sensibilizzazione e di informazione sulle aree naturali protette e di particolare pregio ambientale, sulla tutela della biodiversità e degli habitat prioritari individuati dalle normative comunitarie, nonché supportare la realizzazione e l'esecuzione di piani di gestione degli stessi;
- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini sulle tematiche ambientali e la concertazione del partenariato loca-

le (istituzionale e non) sempre in materia ambientale;

- partecipare in autonomia e/o in partenariato con enti locali, nazionali e comunitari ai programmi di cooperazione internazionale sulle tematiche inerenti alle attività dell'Agenzia Territoriale per l'Ambiente (es. programmi interregionali o IPA);
- svolgere attività di certificazione e fornire agli enti locali ed ai soggetti privati assistenza a supporto alle procedure per l'ottenimento di certificazioni ambientali;
- svolgere funzioni di attività tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico;
- supportare gli enti pubblici nel formulare pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici e giuridico-amministrativi connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale e di valutazione ambientale su richiesta degli stessi;
- configurarsi come un dipartimento territoriale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e dell'Autorità Ambientale Puglia con l'obiettivo di attivare buone prassi ambientali;
- elaborare piani di sviluppo riguardanti l'offerta turistica, le funzioni ospitali e i servizi turistici, generare e gestire i rapporti con il mercato turistico organizzato (tour operator, rete agenzie di viaggio, ecc.);
- qualificare l'immagine del territorio e la conoscenza dei mercati e le sue eccellenze (es. produzioni eno-gastronomiche, artigianato locale, ecc.) anche con un approccio allo sviluppo turistico sostenibile, anche partecipando a fiere di settore e ad altre iniziative di livello nazionale ed internazionale;
- sviluppare e gestire la rete dei servizi di informazione e di accoglienza turistica;
- potenziare la cultura dell'accoglienza turistica in accordo con istituti scolastici, centri studi, Università, associazioni di categoria, guide turistiche e loro organizzazioni, Pro Loco, ecc.;
- orientare e sostenere le imprese del settore turismo nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi regionali, nazionali e comunitari;
- valorizzare le tipicità locali (con particolare attenzione alle produzioni eno-gastronomiche) e l'artigianato locale, anche attraverso progetti con i produttori/artigiani locali nonché organizzare e coordinare itinerari turistici incardinati sui prodotti tipici locali;
- generare e gestire i rapporti con il mercato turistico organizzato (tour operator, rete agenzie di viaggio, ecc.) attraverso la creazione di itinerari a tema e pacchetti integrati di offerta, articolati per aree e segmenti di mercato;
- elaborare piani di sviluppo volti a promuovere l'economia

delle imprese locali;

- progettare ed attuare:

attività finalizzate alla promozione dei prodotti locali;

piani di marketing territoriali;

strumenti di finanza innovativa;

- orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione degli strumenti finanziari locali, regionali, nazionali e comunitari a sostegno dell'internazionalizzazione e della innovazione delle imprese;

- svolgere attività di istruttoria, valutazione, selezione, gestione e controllo di progetti presentati o a presentarsi dalle imprese;

- promuovere e sostenere la costituzione di forme di aggregazione, come i consorzi, tra le imprese radicate nel territorio in cui opera la società;

- promuovere e curare tutti gli aspetti e le attività inerenti l'innovazione nella pubblica amministrazione, facilitandone l'adozione, e pertanto offrire supporto e consulenza tecnico-informatica per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale;

- gestire indagini per la verifica del gradimento e della qualità dei servizi resi dai Comuni e dalle loro società partecipate; assolvere ai nuovi obblighi di controllo interno di cui alla Legge n.213/2012 e s.m.i., sviluppando una metodologia comune per i diversi enti e quindi utile a consentire analisi e raffronti;

- strutturare set di indicatori per la misurazione della performance organizzativa, in applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009 e s.m.i. ma anche quale supporto al controllo strategico;

- offrire un servizio di segnalazione di bandi ed iniziative comunitarie di interesse dei Comuni, supportare la redazione, la partecipazione, la gestione e la rendicontazione di progetti, anche solo di alcune fasi degli stessi.

Tutte le suddette attività dovranno sempre risultare strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, e quelle a carattere meramente finanziario non potranno comunque mai essere rivolte verso il pubblico (in conformità all'art.106 del Decreto Legislativo n.385/1993) e da esse dovranno sempre risultare escluse quelle riservate ai sensi delle Leggi n.1/1991 e n.197/1991 e dei Decreti Legislativi n.385/1993 e n.58/1998 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 5**

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti pubblici, o partecipati interamente da enti pubblici, operanti nell'area Nord-Barese - Ofantina.

#### **TITOLO III**

#### **CAPITALE - QUOTE - ESCLUSIONE E RECESSO**

#### **ARTICOLO 6**

Il capitale è di Euro 44.628,00 (quarantaquattromilaseicento-

ventotto virgola zero zero), divisibile in partecipazioni ai sensi di legge.

La società è inoltre dotata di un fondo di funzionamento (consortile) le cui quote possono anche non rispettare la composizione del capitale sociale. L'entità e la composizione del fondo sono stabilite dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento ad uno o più esercizi sociali.

#### ARTICOLO 7

Ogni partecipazione è divisibile e cedibile, anche parzialmente, salve le limitazioni previste dalle presenti norme statutarie.

Ciascuna partecipazione dà diritto ad un voto, che vale in misura proporzionale alla medesima partecipazione.

La qualità di socio è comprovata dal possesso di una partecipazione, di qualsiasi misura essa sia; essa comporta adesione all'atto costitutivo, al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea legittimamente assunte.

L'eventuale trasferimento di partecipazione a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'articolo 5 del presente statuto non ha efficacia nei confronti della società.

#### ARTICOLO 8

Qualora sia deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale, spetta a ciascun socio il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione già da esso posseduta e salvo il diritto di prelazione per le partecipazioni rimaste non sottoscritte.

Il diritto di sottoscrizione dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

L'aumento del capitale sociale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'art.2482-ter del Codice Civile, mediante l'offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

#### ARTICOLO 9

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione, e sino a liberazione delle partecipazioni, saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai soci secondo le esigenze sociali.

A carico dei soci inadempienti nei pagamenti verrà applicata una maggiorazione pari all'interesse legale.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art.2466 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 10

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, i soci:

a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società consortile, o in contrasto con le finalità della stessa società;

c) che abbiano cessato la propria attività, siano state poste in liquidazione, siano state dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

All'esclusione, il socio escluso potrà conseguire il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione dell'esclusione, nei limiti di quanto effettivamente versato.

In considerazione della natura consortile della società, e dunque dell'inesistenza di riserve di accantonamento disponibili, il rimborso di quanto dovuto al socio escluso dovrà avvenire a mezzo di correlativo annullamento delle sue quote e proporzionale riduzione del capitale sociale, il tutto sempre al netto delle eventuali quote del fondo di funzionamento (o consortile) dovute e non versate.

#### ARTICOLO 11

E' consentito ai soci il recesso dalla società consortile.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Consiglio di Amministrazione della società. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Il recesso spiega effetti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello nel quale esso viene esercitato; ad esso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

In considerazione della natura consortile della società, e dunque dell'inesistenza di riserve di accantonamento disponibili, il rimborso di quanto dovuto al socio receduto dovrà avvenire a mezzo di correlativo annullamento delle sue quote e proporzionale riduzione del capitale sociale, il tutto sempre al netto delle eventuali quote del fondo di funzionamento (o consortile) dovute e non versate.

#### ARTICOLO 12

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'assemblea dei soci stabilirà la quota annuale contributiva dovuta ai singoli soci, quota che potrà essere determinata anche in misura non proporzionale alla partecipazione di ciascuno al capitale.

Il mancato pagamento del contributo annuale potrà essere cau-

sa di esclusione dalla società.

I soci che hanno fatto richiesta di recesso sono dispensati al pagamento della quota di fondo di funzionamento (o consortile) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello nel quale esso viene esercitato.

#### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEE**

#### **ARTICOLO 13**

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **ARTICOLO 14**

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti alla legge, esigenze eccezionali e giustificate lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei soci alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica) almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione e degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale; il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché in Italia.

#### **ARTICOLO 15**

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che risultino tali dal Registro delle Imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

I soci intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza, da persona nominata dalla stessa

assemblea.

L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci presenti.

#### **ARTICOLO 16**

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 17**

Salvi i casi in cui il Codice Civile o altre disposizioni, anche statutarie, prevedano apposite inderogabili maggioranze, le deliberazioni dell'assemblea il cui verbale è redatto dal notaio, tanto in prima che in ulteriore convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 18**

Le deliberazioni delle assemblee, quando non è previsto per legge l'intervento del notaio, debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **ARTICOLO 19**

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza, calcolata in conformità dei precedenti articoli 16 e 17, non richieda la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, ma soltanto se nessun socio vi si oppone.

### **TITOLO V**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 20**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre, cinque o sette membri, nei limiti disposti dall'art.1, comma 929, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

#### **ARTICOLO 21**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il Presidente e il Vice Presidente, gli altri amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fos-

sero stati designati dall'assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'art.2386 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 22

Gli amministratori possono essere anche non soci.

In ogni caso dovranno essere nominati nel rispetto - ove applicabile - del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39.

Nel caso in cui - nel rispetto del succitato Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 - uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della rappresentanza organica del socio, al cessare di tale loro rappresentanza decadranno anche dalla carica di amministratori dal momento in cui perviene la comunicazione di cessazione da parte del socio rappresentato e di detta comunicazione di cessazione il Consiglio tempestivamente, e comunque nella prima seduta utile, ne avrà preso atto.

Al loro posto potranno essere nominati coloro che li avranno sostituiti nella rappresentanza, sempre con riferimento alle procedure di cui all'art.2386 del Codice Civile.

In ogni caso, gli amministratori, a prescindere dalla durata del loro incarico, potranno essere revocati, singolarmente e/o congiuntamente, anche ad nutum senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'amministratore revocato. A tal uopo il nominato amministratore, al momento della sua accettazione, sarà espressamente reso edotto, con apposita scrittura, della presente norma statutaria.

#### ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare a uno o più componenti dello stesso specifici incarichi o funzioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare un comitato, definito Comitato di Pilotaggio, che avrà funzione consultiva, con il preciso intento di creare un necessario momento d'incontro, pianificazione e condivisione delle attività con i soci e gli stakeholders in generale della società, coinvolgendo così nelle azioni promosse dalla società il partenariato privato al fine di coordinarne ed efficientarne i risultati delle azioni stesse.

Pertanto, a detto Comitato, attese le sue finalità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare anche le associazioni datoriali del territorio in cui opera la società in uno con i rappresentanti pro-tempore dei soci o loro delegati.

Più precisamente, le finalità attese dai lavori del Comitato di Pilotaggio sono:

- coordinare e integrare le attività della società con quelle di altri soggetti pubblici e/o privati aventi le stesse finalità;
- fornire le indicazioni per l'individuazione di ulteriori attività condivise e con "consenso allargato".

Il Comitato di Pilotaggio, avendo funzioni consultive, non

avrà poteri di rappresentanza e di gestione. Il Consiglio di Amministrazione può adottare un Regolamento per il suo funzionamento.

#### ARTICOLO 24

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'Organo Sindacale.

La convocazione, con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta con invito scritto, spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza, per i quali l'invito può essere diramato telegraficamente o a mezzo fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta degli amministratori alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica), da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

#### ARTICOLO 25

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di questi ultimi, dall'amministratore più anziano di età.

#### ARTICOLO 26

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità, la proposta si intende non approvata.

#### ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, su compromessi e transazioni.

Agli amministratori, e in particolare a coloro che saranno delegati di specifici incarichi o funzioni, potrà essere riconosciuta un'indennità o compenso, previa indicazione di massima dell'assemblea o ratifica della stessa in caso di urgenza o casi particolari, il tutto nei limiti delle disposi-

zioni previste in materia tempo per tempo vigenti.

I poteri e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per l'insieme delle attività svolte come "in house", sono assoggettati al "controllo analogo" esercitato dalle amministrazioni socie sulle stesse. Le forme attraverso cui si svilupperà tale controllo sono definite da apposita deliberazione assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **ARTICOLO 28**

Il legale rappresentante della società, se autorizzato, può nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.

#### **ARTICOLO 29**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi rispettivi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

#### **TITOLO VI**

#### **RAPPRESENTANZA**

#### **ARTICOLO 30**

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento di questo, al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà delegare i poteri di firma, oltre che agli Amministratori Delegati, anche ad amministratori e funzionari della società.

#### **TITOLO VII**

#### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 31**

L'Organo Sindacale si compone, nel rispetto di quanto previsto all'art.2477 del Codice Civile, di uno o tre membri effettivi e, rispettivamente, di uno o due supplenti, che sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

#### **ARTICOLO 32**

Il compenso dei membri dell'Organo Sindacale è fissato, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica, dall'assemblea, che provvede di volta in volta a fissare anche il numero dei membri effettivi.

All'Organo Sindacale, all'atto della sua nomina, l'assemblea

potrà delegare anche la funzione relativa al controllo contabile. In tal caso l'Organo Sindacale dovrà essere composto integralmente da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Per tale ulteriore funzione l'assemblea dei soci potrà stabilire eventualmente un ulteriore compenso, che dovrà tenere conto della modalità di liquidazione prevista dalla tariffa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tempo per tempo vigente.

Nel caso tale funzione non venga delegata all'Organo Sindacale, l'assemblea potrà provvedere alla nomina anche di un Revisore Unico o società di revisione, ai quali verrà corrisposto un compenso pari al minimo previsto per tale funzione dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tempo per tempo vigente e ai quali si applicano le norme previste dagli artt.2409 ter e 2409 septies del Codice Civile.

L'organo di revisione è rieleggibile.

#### TITOLO VIII

##### BILANCIO

#### **ARTICOLO 33**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

#### **ARTICOLO 34**

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e termini di cui all'art.2430 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### TITOLO IX

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' - RINVIO

#### **ARTICOLO 35**

La società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale.

#### **ARTICOLO 36**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

#### **ARTICOLO 37**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con prevalenza, se applicabili, di quelle che disciplinano i consorzi.

Firmato: Michele Patruno - SALVATORE CONSOLO (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.